

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021**

**505/2021/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO REGIONALE ALLE REGOLE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE (HAR) PER LA CCR GREECE-ITALY, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1181<sup>a</sup> riunione del 16 novembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019) che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 634/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021 504/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 504/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 702/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece – Italy* (di seguito:

CCR GRIT), cui appartengono il confine tra Italia e Grecia e i confini fra le zone di mercato interni al territorio italiano;

- la decisione ACER 14-2019 del 4 novembre 2019 (di seguito: decisione 14-2019);
- il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR GROT o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA;
- il document “*Harmonised allocation rules for Long Term Transmission Rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” (di seguito: HAR versione 2021) posto in consultazione pubblica da ENTSO-E dal 3 maggio al 3 giugno 2021 unitamente ai relativi allegati regionali;
- il documento recante: “*Regional Specific Annex for CCR Greece – Italy (GRIT) to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with Article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*”, allegato alle HAR versione 2021;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 agosto 2021, prot. Autorità 32970 del 30 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 30 agosto 2021);
- la comunicazione GIERRF del 3 novembre 2021, prot. Autorità 40988 del 3 novembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla CCR GRIT (di seguito: comunicazione GIERRF).

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Regolamento FCA disciplina le modalità di allocazione della capacità di trasporto disponibile sui diversi confini zonal, su base annuale e mensile, tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone di mercato adiacenti;
- per i confini per i quali alla data di entrata in vigore del Regolamento FCA non erano emessi LTTR, l’articolo 30 del regolamento stesso consente a ciascuna autorità di regolazione nazionale di decidere se emettere LTTR oppure se continuare ad avvalersi dei prodotti di copertura di lungo termine già disponibili sul mercato; la decisione deve essere aggiornata almeno ogni 4 anni;
- l’Autorità si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 30 del Regolamento FCA per i confini fra le zone di mercato interni al territorio nazionale: la decisione in merito, recante la conferma dell’utilizzo dei CCC di cui alla deliberazione 205/04 al posto dei LTTR, è stata adottata con la deliberazione 333/2017/R/eel, con effetti per il quadriennio 2018-2021 ed è stata confermata con la deliberazione 504/2021/R/eel per il quadriennio 2022-2025;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento FCA i TSO europei sono tenuti ad elaborare delle regole comuni per l'allocazione dei LTTR a livello europeo (di seguito: *Harmonized Allocation Rules* o HAR);
- in aggiunta alle HAR, i TSO di ciascuna CCR possono prevedere delle specificità regionali o relative ad uno specifico confine fra zone di mercato; tali specificità sono inserite in un apposito allegato regionale alle HAR, e, come disciplinato dall'articolo 52 del Regolamento FCA, possono riguardare, in particolare, ma non esclusivamente:
  - la tipologia dei diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale;
  - il regime di remunerazione previsto per i diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale;
  - l'implementazione di procedure di *fallback* alternative a quelle armonizzate a livello europeo;
  - l'applicazione di un tetto massimo di compensazione su ciascun confine e le relative regole di compensazione da applicare in caso di riduzione dei LTTR (di seguito: *curtailment*) per esigenze di sicurezza operativa;
- l'articolo 53(1) del Regolamento FCA prevede che i diritti di trasmissione di lungo termine possano essere sottoposti a *curtailment* per esigenze di sicurezza operativa solamente prima della *Day Ahead Firmness Deadline* (di seguito: DAFD) di cui all'articolo 69 del Regolamento CACM, posta, per i confini sui quali è attivo il *market coupling*, un'ora prima della chiusura del mercato del giorno prima (ossia alle 11.00 CET); decorso tale termine sono ammesse riduzioni solo per situazioni di emergenza o per cause di forza maggiore;
- l'articolo 53(2) del Regolamento FCA prevede che i titolari dei LTTR sottoposti a *curtailment* ricevano una compensazione basata sulla differenza fra i prezzi zionali nel mercato del giorno prima (di seguito: compensazione a *market spread*) sul confine cui i LTTR ridotti si riferiscono; la compensazione è erogata fino al raggiungimento del tetto massimo, qualora previsto dal relativo allegato regionale alle HAR;
- l'articolo 54 del Regolamento FCA dispone, come regola generale, che il tetto massimo alle compensazioni per i LTTR sottoposti a *curtailment* sia pari, per ciascun confine fra zone di mercato, alla rendita di congestione complessivamente raccolta dai TSO su base annuale (per i collegamenti in corrente alternata) o mensile (per i collegamenti in corrente continua)
- l'articolo 4(6), lettera d), del Regolamento FCA, prevede che le HAR siano sottoposte all'approvazione di ACER;
- l'articolo 4(7), lettera e), del Regolamento FCA, prevede che gli Allegati regionali alle HAR siano sottoposti all'approvazione di tutte le autorità di regolazione, coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 4(9), del Regolamento FCA, prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10), del Regolamento FCA, prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 9, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 4(12), del Regolamento FCA, prevede che i TSO o le autorità di regolazione possano richiedere emendamenti ai termini e condizioni e metodologie precedentemente approvate: in tal caso le nuove versioni devono essere nuovamente approvate secondo il medesimo processo descritto nei punti precedenti;
- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'attuale versione delle HAR è stata approvata da ACER con la decisione 14-2019;
- l'attuale versione dell'allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT (di seguito: allegato GRIT alle HAR), valido esclusivamente sul confine Italia zona Sud – Grecia (l'unico nella CCR GRIT su cui sono emessi LTTR) è stato approvato a livello GIERRF il 29 novembre 2018; l'Autorità ha ratificato l'approvazione con la deliberazione 634/2018/R/eel;
- al fine di tenere conto delle mutate condizioni del mercato, a maggio 2021 ENTSO-E ha posto in consultazione la nuova versione delle HAR (HAR versione 2021), unitamente alle nuove proposte per gli allegati regionali per le CCR Core e GRIT;
- le HAR versione 2021 sono state sottoposte ad ACER per approvazione; il processo è in fase di conclusione e la decisione in merito è attesa entro la fine del mese di novembre 2021, in tempo per l'utilizzo della nuova versione delle HAR per le aste annuali con periodo di consegna 2022;
- la nuova versione dell'allegato GRIT alle HAR è stata inviata da Terna all'Autorità con la comunicazione 30 agosto 2021; essa rappresenta un emendamento alla versione attualmente vigente, predisposta dai TSO in conformità con l'articolo 4(12) del Regolamento FCA;
- la data di ricevimento della nuova versione dell'allegato GRIT alle HAR da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è il 30 agosto 2021; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito entro l'1 marzo 2022;
- la nuova versione dell'allegato GRIT alle HAR:
  - conferma la compensazione a *market spread* per i LTTR sottoposti a *curtailment* già presente nella versione attualmente vigente, con applicazione di un tetto mensile in coerenza con l'articolo 54 del Regolamento FCA;

- ratifica il superamento della deroga alla regola generale di *curtailment* che era stata introdotta nella versione attualmente vigente nelle more dell'implementazione del *market coupling* sul confine Italia zona Sud – Grecia; in particolare in tale sede si era ritenuto opportuno prevedere la facoltà di *curtailment* entro i tempi previsti per la nomina dei LTTR e non entro la DAFD di cui all'articolo 69 del Regolamento CACM, in quanto, in assenza di *market coupling* la DAFD non avrebbe potuto essere univocamente determinata; la previsione sarebbe stata comunque automaticamente superata con l'avvio del *market coupling*;
- l'1 novembre 2021, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la nuova versione dell'allegato GRIT alle HAR, come inviato da Terna con la comunicazione 30 agosto 2021;
- l'esito della decisione GIERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione GIERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR GRIT;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA.

**RITENUTO CHE:**

- come già previsto con la deliberazione 634/2018/R/eel relativa alla ratifica dell'approvazione dell'attuale versione dell'allegato GRIT alle HAR, il passaggio alla regola generale che consente il *curtailment* dei LTTR entro la DAFD di cui all'articolo 69 del Regolamento CACM sia possibile solamente in un contesto di *market coupling* con tempistiche di chiusura dei mercati armonizzate;
- dato l'avvio del *market coupling* sul confine Italia zona Sud – Grecia avvenuto il 15 dicembre 2020 (periodo di consegna 16 dicembre 2020) sussistano anche sul suddetto confine i presupposti per l'applicazione della regola generale di *curtailment* dei LTTR entro la DAFD, già applicata sugli altri confini dell'Italia con i paesi dell'Unione Europea;
- sempre tenuto conto dell'avvio del *market coupling* sul confine Italia zona Sud – Grecia, si possa confermare per i LTTR sottoposti a *curtailment* la compensazione a *market spread* già presente con l'attuale versione dell'allegato GRIT alle HAR; tale compensazione, infatti, trovi naturale applicazione in presenza di mercati del giorno prima caratterizzati da regole di funzionamento armonizzate, come appunto accade in un contesto di *market coupling*;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della nuova versione dell'allegato GRIT alle HAR, come inviato da Terna con la comunicazione 30 agosto 2021, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF l'1 novembre 2021 di cui alla comunicazione GIERRF

## **DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT, ai sensi dell'articolo 4(13) del Regolamento 2016/1719;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero per la Transizione Ecologica e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*